



Associazione Donum Vitae

**STATUTO**



## **STATUTO**

Associazione Privata di Fedeli

### ***Donum Vitae***

#### Art. 1

§1. L'Associazione ***Donum Vitae***, già costituita presso il Centro di Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma e promossa da S. E. Mons. Elio Sgreccia, è un'Associazione privata di fedeli approvata nella Diocesi di Roma, a norma dei cann. 299 e 321-326 C.I.C. Essa è dotata di personalità giuridica propria, a norma del can. 322 §1 C.I.C., ed è retta dal presente Statuto.

§2. L'Associazione ha sede in Roma. Altre Sezioni distaccate possono essere istituite in altre città italiane o straniere, previa autorizzazione dell'Ordinario del luogo.

#### Art. 2

§1. L'Associazione ***Donum Vitae***, collegata operativamente con la Fondazione *Ut vitam habeant*, s'impegna nello spirito della

carità evangelica a promuovere e difendere la vita umana dal concepimento fino alla morte naturale.

§2. L'Associazione trae impulso dalla consapevolezza, sempre più chiaramente illuminata dal Magistero del S. Padre e dell'Episcopato, che esiste un'emergenza mai forse registrata in passato di:

- a) difendere la vita umana da minacce e offese di crescente gravità (aborto, eutanasia, colonialismo demografico, violenza nella società, abbandono dei bambini, dei malati e dei morenti, ecc.);
- b) riscattare la concezione della sessualità umana, del matrimonio e della famiglia che risentono di una grave crisi generata da una cultura edonista che banalizza e impoverisce la dignità dell'amore umano;
- c) superare il ritardo, la trascuratezza e le resistenze che impediscono di accogliere l'insegnamento della Chiesa in tema di difesa della vita umana e di promozione della castità cristiana, della procreazione responsabile e dell'amore umano nel quadro del piano di Dio.

§3. I fondamenti dottrinali a cui l'Associazione si ispira sono quelli dell'antropologia cristiana, elaborata nel Concilio Vaticano II, interpretata ed analizzata sotto la guida del Magistero: essi illuminano i temi delicati della difesa della vita, della sessualità, della procreazione e del matrimonio e trovano particolare riferimento nell'Enciclica *Humanae Vitae* (1968), all'Istruzione *Donum Vitae* (1987) e all'Enciclica *Evangelium Vitae* (1995).

#### Art. 3

§1. Scopo fondamentale dell'Associazione è la formazione, secondo lo spirito e l'insegnamento della Chiesa Cattolica, di persone qualificate professionalmente e teologicamente, soprattutto nell'area medico-pedagogica, come mediatori e promotori della pastorale della vita e della famiglia.

§2. Detta formazione dovrà perfezionarsi nell'esercizio concreto del servizio alla famiglia e alla vita espresso sia nelle particolari attività promosse dall'Associazione, sia nelle circostanze della vita quotidiana, nel proprio ambiente di famiglia, di studio e di lavoro.

#### Art. 4

§1 Per la realizzazione delle sue finalità, l'Associazione può costituire Centri operativi che si basano sul servizio alla persona attraverso un aiuto medico-pedagogico, un sostegno psicologico, spirituale, morale e, qualora fosse necessario, economico per la promozione di ogni persona umana, della vita indifesa, dell'amore umano e della sessualità alla luce dei principi già enunciati che sono guida per una Nuova Evangelizzazione.

§2. Strutture particolarmente idonee alla concretizzazione di tali servizi sono pertanto:

- Centri di sostegno per la famiglia in difficoltà;
- Centri d'insegnamento dei metodi naturali di regolazione della fertilità;
- Centri di formazione giovanile;
- Centri di formazione vocazionale;
- Centri di accoglienza e recupero per tossicodipendenti;
- Centri di accoglienza e assistenza per minori e ragazze madri;
- Centri di accoglienza e assistenza agli anziani e ai malati terminali;
- Centri di accoglienza e assistenza per disabili e per malati di AIDS.

§3. Laddove esistano già strutture analoghe, l'Associazione potrà collaborare attraverso convenzioni e/o accordi di collaborazione.

§4. I membri dell'Associazione, una volta accertata la loro competenza da parte del Consiglio Direttivo, potranno contribuire alle attività pastorali diocesane, nell'ambito della pastorale familiare, giovanile, scolastica, sanitaria, vocazionale, con varie iniziative di sensibilizzazione e attraverso la gestione di specifici corsi, quali, ad esempio:

- corsi di formazione rivolti a medici, insegnanti, genitori, catechisti, etc.;
- corsi di preparazione al matrimonio;
- corsi di formazione e approfondimento per seminaristi e sacerdoti;
- corsi di educazione alla sessualità e all'amore per adolescenti e giovani (nelle scuole e nei gruppi ecclesiali).

§5. L'avvio di nuove iniziative quali corsi, attività, centri di servizio e di animazione pastorale, dovrà avere sempre il consenso sia del Consiglio Direttivo dell'Associazione che dell'Autorità ecclesiastica del luogo in cui tali attività verranno ad esplicarsi.

#### Art. 5

§1. Soci si distinguono in: *Fondatori, Ordinari, Effettivi, e Onorari.*

§2. Soci *Fondatori* sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo con il quale si è dato avvio alla presente Associazione presso il Centro di Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma.

#### Art. 6

§1. I Soci *Ordinari* possono essere laici, di maggiore età sposati o meno, nonché religiosi o religiose, o membri

appartenenti a Istituti secolari, i quali condividono gli obiettivi dell'Associazione e ne fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare lo Statuto e il Regolamento interno dell'Associazione, impegnandosi a partecipare pienamente alle attività della medesima e aderendo ad un itinerario di formazione di durata minima di due anni.

§2. L'impegno formativo dei Soci Ordinari è orientato all'ambito etico-culturale, e soprattutto della teologia e la morale del matrimonio e della famiglia, e la bioetica: particolare attenzione viene posta alla preparazione scientifica-filosofica e morale necessaria in questo campo, nella piena fedeltà al Magistero della Chiesa Cattolica.

#### Art. 7

Al termine dell'itinerario formativo il Socio Ordinario potrà fare richiesta al Consiglio Direttivo per essere nominato Socio *Effettivo*, dichiarandosi disponibile, con impegno scritto, ad operare nella Chiesa locale con servizi e tempi compatibili con l'esercizio della propria professione (nella quale, peraltro, è sempre chiamato a testimoniare l'adesione sincera e coerente ai principi evangelici e all'insegnamento della Chiesa).

#### Art. 8

L'Associazione, oltre ai membri effettivi che sono professionalmente qualificati soprattutto nel campo medico-pedagogico, accoglie anche persone che, pur non avendo un ruolo professionale specifico, condividono le finalità e l'impegno di testimonianza e collaborano ai servizi. Essi possono essere nominati Soci *Onorari* dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 9

§1. Nella sottoscrizione d'impegno il Socio *Ordinario/Effettivo* dichiara di aver letto, compreso e di condividere integralmente il presente Statuto ed il Regolamento interno dell'Associazione.

§2. Tutti i Soci - eccetto quegli onorari - sono tenuti a versare una quota associativa annuale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 10

§1. Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni private, un Socio fondatore o effettivo perde la sua qualifica:

1° per formale rinuncia da presentare per iscritto al Presidente;

2° per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:

- comprovata cessazione della partecipazione alla vita associativa;
- grave o reiterata violazione di norme che regolano la vita associativa;
- gravi irregolarità di carattere morale o dottrinale.

§2. L'inizio di un procedimento di verifica che porterebbe all'esclusione nei casi sopra contemplati deve essere comunicato all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni dal momento in cui viene deliberato. Il Socio può presentare per iscritto le sue osservazioni entro quindici giorni.

§3. L'ammissione e la dimissione dei Soci avviene con atto formale del Presidente.

#### Art. 11

Gli Organi di governo dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere

#### Art. 12

§1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci *fondatori, effettivi e ordinari*.

§2. L'Assemblea dei Soci sarà convocata almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del programma annuale e del rendiconto; in seduta straordinaria ogniqualvolta si renderà necessario, per decisione del Presidente previo avviso al Consiglio Direttivo.

§3. L'Assemblea dei Soci ha la competenza di approvare il bilancio finanziario e delle attività presentato dal Presidente a nome del Consiglio Direttivo, che ne sarà previamente informato; ha inoltre il diritto di designare la terna per la nomina del Presidente e del Tesoriere.

#### Art. 13

§1. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti espressi e con la presenza di almeno la metà degli associati.

§2. Per modificare lo Statuto non occorre che l'Assemblea deliberi con una presenza qualificata di Soci: si richiede però il voto favorevole di due terzi dei presenti.

